



Unione europea
Fondo sociale europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro

F.A.Q.

**Per l'attuazione della Misura 3
"Scheda accompagnamento lavoro"**

GARANZIA GIOVANI

29 Maggio 2015

QUESITO N. 1

D. E' ammissibile che un utente che ha effettuato un tirocinio nell'ambito di Garanzia Giovani sia successivamente assunto presso lo stesso datore di lavoro tramite la misura di cui alla Scheda 3 (Accompagnamento al lavoro)?

R. L'obiettivo della Misura 5A (Tirocini), oltre a quello di favorire un'esperienza formativa in ambiente di lavoro da parte dei tirocinanti, è auspicabilmente anche quello di creare i presupposti per l'inserimento occupazionale degli stessi nell'ambito del soggetto ospitante. Inoltre, nel caso rappresentato, è evidente che l'attività di scouting aziendale e di promozione del profilo del giovane ai fini dell'incontro tra domanda e offerta costituisce una fase del tutto esaurita, che non richiede la realizzazione di ulteriori attività di accompagnamento. Non è pertanto ammissibile il rimborso a risultato per il soggetto attuatore della misura 3 che accompagni al lavoro un giovane presso un'impresa in cui, lo stesso giovane ha già realizzato un percorso di tirocinio. Resta inteso che l'impresa che intende assumere il giovane, anche a seguito di un precedente tirocinio, può beneficiare dell'incentivo previsto dalla misura 9 (Bonus occupazionale).

QUESITO N. 2

D. Nel caso di contratto di assunzione a tempo determinato della durata di 1 mese e di successiva proroga per ulteriori 6 mesi, sono validi i benefici di cui all'avviso pubblico relativo alla Misura 3 "Accompagnamento al lavoro"?

R. Sì, si specifica che l'acquisizione del diritto al rimborso viene maturata al momento della formalizzazione della proroga.

QUESITO N. 3

D. Nel caso di attivazione di contratti in somministrazione, il bonus occupazionale viene riconosciuto all'ApL che attiva il contratto?

R. Nel caso di contratti di somministrazione, il bonus occupazionale è riconosciuto all'APL che ha attivato il contratto. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto direttoriale n. 1709 dell' 8 agosto 2014, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l'incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, per i contratti di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'incentivo non è corrisposto in relazione agli eventuali periodi di disponibilità; le quote di incentivo non corrisposte in relazione ai periodi di disponibilità non possono essere recuperate in periodi successivi.

Nel caso in cui l'ApL sia contestualmente soggetto che eroga la misura 3 e l'impresa che assume il giovane, si specifica che "il rimborso a risultato non sarà cumulabile con il bonus assunzionale" (PAR, scheda 3; Art. 9 avviso pubblico).

D. QUESITO N. 4

Nel caso che il contratto attivato per un giovane sia solo di 3 mesi (es. settore turistico e stagionalità) o comunque inferiori ai 6 mesi minimi, viene riconosciuto comunque il rimborso per il servizio di accompagnamento al lavoro?

R. Il PAR e l'avviso non prevedono il rimborso per risultati diversi o che non raggiungono le soglie stabilite e che, con riferimento al risultato *minimo*, richiedono un contratto di almeno 6 mesi.

D. QUESITO N.5

È possibile la cumulabilità dei contratti a tempo determinato per il raggiungimento dei 6 mesi minimi? se sì entro quale periodo di tempo devono essere raggiunti?

R. Sebbene non espressamente prevista, la possibilità non è esclusa e pertanto l'ApL che proponga più contratti a tempo determinato la cui durata cumulata raggiunga i 6 mesi minimi stabiliti nel PAR e nell'avviso può essere considerato come conseguimento del risultato occupazionale e, pertanto, titolo per l'esigibilità del rimborso. Non è previsto un termine del periodo di inattività tra due contratti. In ogni caso l'acquisizione del diritto al rimborso viene maturato al momento della stipula del contratto attraverso il quale viene raggiunto il termine dei 6 mesi: pertanto l'eccessiva distanza tra i diversi contratti potrebbe rendere comunque non finanziabile l'operazione per esaurimento delle risorse.

D. QUESITO N. 6

Nel caso di contratti cumulati, questi sono validi anche se con aziende differenti?

R. Sì.